

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E
L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE.
SCHEMA**

(articolo 15 Legge 07 agosto 1990 n° 241)

(Rep.)

TRA

Il Comune di Collecchio (di seguito anche “Comune”) con sede legale in Collecchio (PR), Viale Libertà n. 3, Codice Fiscale 00168090348, in persona del Direttore Generale Dott. Adolfo Dino

E

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito anche “Ente Parchi”), con sede legale in Langhirano (PR), Piazza Ferrari, n. 5, Codice Fiscale 02635070341, in persona del Direttore Generale Dott. Delio Folzani

PREMESSO che:

- ✓ la Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 194 del 27 dicembre 2011) ha previsto - all'articolo 2, comma 1 - che per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale il territorio della Regione Emilia-Romagna venisse suddiviso in “Macroaree per i Parchi e la Biodiversità”;
- ✓ l'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale medesima ha statuito l'istituzione di un ente pubblico di gestione per ogni macroarea, ente caratterizzato da personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica - come esplicitato al successivo comma 9;
- ✓ per quanto attiene la macroarea corrispondente alle provincie di Parma e Piacenza (comprensiva altresì di alcuni comuni della fascia rivierasca a ridosso del fiume Po in provincia di Reggio Emilia) detto ente è stato denominato “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale”, come statuito dall'articolo 3, comma 1 – lettera a), della Legge Regionale in questione;
- ✓ l'indicata Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 statuisce altresì:
 - all'articolo 3, comma 2, che all'Ente di gestione fra l'altro compete la gestione dei parchi (lettera a) e l'istituzione di paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione (lettera d),
 - all'articolo 3, comma 4, che l'Ente di gestione possa assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti,
 - all'articolo 3, comma 8, che all'Ente di gestione partecipino obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un parco;
- ✓ il Comune di Collecchio partecipa all' “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale” in quanto parte del suo territorio rientra nella perimetrazione del Parco fluviale regionale del Taro nonché in quella del Parco regionale Boschi di Carrega;
- ✓ l'articolo 15 (recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”), comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n° 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) prevede che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

- ✓ detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto (come previsto dall'articolo 11, comma 2, della norma medesima) e sottoscritti in forma digitale (vista l'espressa disposizione di cui all'articolo 15, comma 2-bis).

DATO ATTO che:

- ✓ in località Madregolo del Comune di Collecchio - all'interno della perimetrazione del Parco fluviale regionale del Taro, è funzionante un importante sito di estrazione, stoccaggio e lavorazione di materiali inerti;
- ✓ tale impianto comporta l'insorgere di problematiche di vario genere non solo riguardo le abitazioni poste in prossimità, bensì rispetto l'intero centro abitato – fra l'altro in conseguenza del transito di un elevato numero di mezzi pesanti di trasporto;
- ✓ l'accesso all'indicato compendio è attualmente possibile solamente utilizzando Strada del Bergamino, lungo la quale sono situati due complessi adibiti a funzioni residenziali, con conseguenti problematiche riconducibili ad emissioni nocive ed inquinamento acustico, oltre che a situazioni di disagio e potenziale pericolo per i residenti;
- ✓ onde porre rimedio allo stato di fatto, nell'ambito di programma biennale di opere di mitigazione ambientale che la società che gestisce l'impianto è tenuta a realizzare, è prevista la costruzione di nuova viabilità di servizio (fra l'altro comprensiva di interventi a verde e barriere in terra) che si svilupperà parallelamente all'arteria viaria oggi utilizzata, a nord della medesima, in contesto non edificato;
- ✓ la realizzazione dei lavori prevede l'espropriazione di terreni di proprietà privata (appartenenti a più ditte catastali) insistenti nel Comune censuario di Collecchio;
- ✓ il comune di Collecchio deve pertanto perfezionare le procedure previste dalla legge al fine di:
 - pervenire alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nel più breve termine possibile, mediante "procedimento unico" di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 di approvazione di opera pubblica in variante a strumenti urbanistici vigenti comportante - oltre che la dichiarazione di pubblica utilità - l'apposizione del vincolo espropriativo, la localizzazione dell'opera nonché l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri ecc. richiesti,
 - espletare i conseguenti procedimenti finalizzati all'acquisizione della disponibilità – sia a titolo permanente che temporaneo per esigenze di cantiere - dei terreni necessari alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle previsioni del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001, n. 327),
 - provvedere alla traslazione del diritto di proprietà delle superfici sulle quali si svilupperà la nuova arteria di accesso all'impianto comunque mediante emissione ed esecuzione di apposito/i decreto/i di espropriazione anche in caso di soluzione bonaria, vista l'espressa facoltà riconosciuta all'autorità espropriante dall'articolo 20, comma 11, del citato Testo Unico, soluzione la quale permetterà considerevoli risparmi ovviando alla necessità di dover riconoscere onorari ai pubblici ufficiali roganti.

CONSIDERATO che:

- ✓ l'Ente Parchi, con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 69 del 16 giugno 2016 ha provveduto (in adempimento alle previsioni normative di cui all'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad attribuire i poteri dell'ufficio per le espropriazioni, specificando che le funzioni di dirigente preposto al medesimo sono assegnate al Direttore Generale, visto il comma 5 dell'articolo medesimo.
- ✓ l'ufficio espropriazioni dell'Ente Parchi ha avuto modo di perfezionare in completa autonomia e con esito positivo procedure assimilabili a quelle che il Comune di Collecchio è in procinto di attivare, inoltre può contare sull'apporto di figura professionale con pluriennale esperienza in materia espropriativa;
- ✓ il Comune di Collecchio intende avvalersi dell'Ufficio Espropri dell'Ente Parchi per supportare quello del Comune di Collecchio onde garantire il celere e corretto espletamento del procedimento espropriativo da attivarsi;

- ✓ l'articolo 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Tutto ciò premesso e dato atto

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta del Comune di Collecchio n° del
20..... e del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n°
..... del 20.....

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente Accordo disciplina i rapporti fra il Comune di Collecchio e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale onde pervenire alla dichiarazione della pubblica utilità ed espletare i conseguenti procedimenti finalizzati all'acquisizione della disponibilità (sia a titolo permanente che temporaneo per esigenze di cantiere) dei terreni necessari per la costruzione di nuova viabilità di servizio ad impianto di lavorazione inerti in località Madregolo all'interno del Parco fluviale regionale del Taro.

A tal fine l'Ente Parchi mette a disposizione il personale del proprio Ufficio Espropri per coadiuvare l'analogo ufficio del Comune di Collecchio, autorità procedente ed espropriante.

ARTICOLO 2

AMBITO DI AZIONE

In particolare l'attività di supporto sarà riferita a:

A) Redazione ed aggiornamento del piano particellare delle espropriazioni, con particolare riguardo all'effettuazione delle verifiche catastali, all'assistenza ai progettisti in fase di predisposizione dell'elenco ditte e degli elaborati grafici, alla quantificazione delle indennità di espropriazione ecc.

B) Apposizione vincolo espropriativo e dichiarazione della pubblica utilità – da esperirsi nell'ambito di procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge regionale 21 dicembre 2017 n° 24, il quale sommariamente prevede:

- ⇒ l'effettuazione dei depositi e delle pubblicazioni di rito,
- ⇒ la formalizzazione dell'avvio del procedimento a carico delle proprietà interessate mediante comunicazioni individuali,
- ⇒ la stesura dei vari provvedimenti ed atti deliberativi per quanto concerne gli aspetti espropriativi, inclusa la redazione di eventuali controdeduzioni,
- ⇒ l'effettuazione delle comunicazioni di legge ad avvenuta conclusione del sub procedimento.

C) Redazione ed esecuzione decreto di espropriazione previa determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione (ai sensi articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) con effettuazione delle seguenti attività:

- ⇒ preventive verifiche catastali ed urbanistiche,
- ⇒ determinazione urgente dell'indennità,
- ⇒ predisposizione ed emanazione del provvedimento,
- ⇒ sua conseguente pubblicazione in estratto sul B.U.R.,
- ⇒ notificazione dello stesso a tutti i proprietari interessati, invitandoli a comunicare la propria eventuale

condivisione dell'indennità proposta entro trenta giorni - producendo ed allegando a tal fine bozza di accettazione indennità provvisoria completa di autocertificazioni,

⇒ esecuzione decreto mediante apposito verbale di stato di consistenza ed immissione in possesso previamente redatto.

Si procederà alla trasmissione del diritto di proprietà mediante decreto anche nel caso di cessione volontaria (possibile fin da quando è dichiarata la pubblica utilità come ammesso dall'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327), vista espressa facoltà riconosciuta dall'articolo 20, comma 11, del testo unico in materia di espropriazioni medesimo.

D) Redazione ed esecuzione decreto di occupazione temporanea.

Con effettuazione di attività analoghe rispetto il decreto di espropriazione, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.

L'iter di esecuzione verrà esperito contestualmente a quello del decreto di esproprio, prima dell'inizio dei lavori, ad eccezione delle ditte resesi disponibili a soluzione condivisa riguardo l'espropriazione.

E) Iter di determinazione dell'indennità, indicativamente comportante

⇒ la predisposizione di atto di approvazione delle eventuali indennità condivise - ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - una volta dichiarata la pubblica utilità dell'opera,

⇒ l'approvazione delle indennità provvisorie condivise a seguito della notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio,

⇒ redazione ed effettuazione degli atti di pagamento delle indennità accettate oppure di deposito presso Cassa Depositi e Prestiti di quelle non convenute,

⇒ l'espletamento delle conseguenti formalità (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazioni ad eventuali terzi titolari di diritti),

⇒ la quantificazione delle indennità aggiuntive spettanti ai conduttori (sia proprietari che soggetti terzi) con produzione di correlata documentazione.

⇒ l'effettuazione delle procedure di competenza dell'autorità espropriante correlate alla determinazione definitiva dell'indennità nel caso la medesima – in carenza di accordo – venisse demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio o a terna peritale ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.

Resta a carico del Comune la registrazione del/i provvedimento/i ablatorio/i (in quanto titolo/i per la traslazione del diritto di proprietà) nonché la redazione delle note da consegnarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ad avvenuta esecuzione del/i decreto/i da emanarsi per la trascrizione e volturazione del/i provvedimento/i medesimo/i.

Si precisa inoltre che in caso di eventuale successiva fase di determinazione dell'indennità definitiva per il tramite di terna peritale (da effettuarsi in caso di espressa richiesta da parte di soggetto espropriato che non condivide l'indennità determinata in via d'urgenza) qualora venisse richiesto lo svolgimento di attività di supporto al tecnico di fiducia del Comune, tale compito integrativo sarà oggetto di successivo e specifico accordo, non potendosi procedere ad alcuna valutazione in merito risultando tale prospettiva oggi del tutto aleatoria in quanto subordinata a scelte discrezionali delle proprietà interessate non solo per quanto attiene l'accettazione o meno dell'indennità provvisoria che verrà offerta, ma anche riguardo (in caso di mancata soluzione bonaria) il ricorso o meno alla determinazione a cura di terna peritale.

ARTICOLO 3

IMPEGNI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

L'Ente Parchi si impegna a supportare con il personale del proprio Ufficio Espropri l'analogo ufficio del Comune di Collecchio (oltre che i progettisti per quanto attiene gli elementi tecnici del piano particellare) nell'espletamento delle attività dettagliate all'articolo 2 fornendo, a titolo esemplificativo:

✓ indicazioni operative e di coordinamento,

- ✓ assistenza in fase di predisposizione del piano particellare delle espropriazioni, nonché collaborazione alla redazione degli elaborati,
- ✓ bozze di atti amministrativi (controdeduzioni incluse), comunicazioni, notificazioni, pubblicazioni ecc., nonché degli atti autoritativi (decreti),
- ✓ eventuali relazioni esplicative e formazione mirata degli addetti che si occuperanno dei procedimenti,
- ✓ indicazioni in relazione ai criteri puntuali da adottarsi per la determinazione delle indennità,
- ✓ supporto nel confronto con i soggetti terzi portatori di interessi (proprietà e conduttori).

ARTICOLO 4

IMPEGNI DEL COMUNE DI COLLECCHIO

Il Comune si impegna a riconoscere all'Ente Parchi un contributo di € 5.000,00 (cinquemila) a fronte dell'attività da svolgersi come dettagliata all'articolo 2.

Il Comune provvederà al trasferimento delle risorse con le modalità di seguito specificate:

- ✓ una prima rata di € 2.500,00 (duemilacinquecento) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente accordo;
- ✓ una seconda rata di € 1.000,00 (mille) entro 30 giorni dall'avvenuta dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;
- ✓ il saldo di € 1.500,00 (millecinquecento) ad avvenuto completamento delle attività relative alle fasi procedurali oggetto del presente accordo.

Faranno inoltre carico al Comune:

- ✓ la responsabilità dei procedimenti sia per la progettazione e realizzazione dell'opera che per i correlati aspetti espropriativi con assunzione dei dovuti atti;
- ✓ l'espletamento delle funzioni proprie dell'autorità espropriante con emanazione dei conseguenti provvedimenti nonché la registrazione, trascrizione e volturazione dei medesimi;
- ✓ le comunicazioni, notificazioni, pubblicazioni ecc. a vario titolo da effettuarsi;
- ✓ la predisposizione delle pratiche topografiche e catastali;
- ✓ il pagamento od il deposito degli importi indennitari.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino all'avvenuta effettuazione delle attività descritte all'articolo 2.

ARTICOLO 6

EVENTUALI CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia si intende riconosciuta la competenza del Foro di Parma.

ARTICOLO 7

COORDINAMENTO

Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione dello stesso che provvederanno alle determinazioni necessarie per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo secondo le rispettive modalità statutarie.

ARTICOLO 8

STIPULAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente accordo, in forma di scrittura privata, è sottoscritto dalle parti con modalità elettronica ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 07 agosto 1990 n. 241.

Per il Comune di Collecchio
Dott. Adolfo Dino
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 82/2005

Per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
Dott. Delio Folzani
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 82/2005